

(N. 1669)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **SAPORITO, MARAVALLE, SALERNO, BOGGIO,
MANCINO e VITALONE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 DICEMBRE 1981

Modifiche all'articolo 111 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente il riordinamento
della docenza universitaria

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 111 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, prevede che i professori già incaricati stabilizzati e coloro che prima della nomina in ruolo abbiano maturato il triennio di incarico di cui all'articolo 5, terzo comma, n. 1), della legge 21 febbraio 1980, n. 28, non siano soggetti al giudizio di conferma una volta inquadrati nel ruolo dei professori associati.

Al fine di evitare disparità di trattamento nei confronti di altri docenti parimenti titolari del diritto di partecipare ai giudizi di

idoneità per professore associato, sembra più rispondente a criteri di equità che l'esclusione dal successivo giudizio di conferma nei ruoli sia estesa a tutti coloro che abbiano superato il giudizio di idoneità in una delle tornate previste nella prima applicazione della legge 21 febbraio 1980, n. 28.

Nella fase prevista dalla legge come transitoria non si giustifica, infatti, un differente trattamento dopo l'immissione in ruolo per docenti che, sia pure con diversi titoli di ammissione, abbiano superato una identica prova di idoneità.

DISEGNO DI LEGGE
—*Articolo unico.*

Nell'articolo 111 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, le parole: « i professori già incaricati stabilizzati e coloro che prima della nomina in ruolo abbiano maturato il triennio di incarico di cui all'articolo 5, terzo comma, n. 1), della legge 21 febbraio 1980, n. 28 » sono sostituite dalle seguenti: « coloro che abbiano superato il giudizio di idoneità ».